

Gli adempimenti previsti dalla legge anticorruzione e dal decreto trasparenza competono anche alle istituzioni scolastiche?

di Pasquale Annese

Premessa

La Legge 6 novembre 2012, n.190, cosiddetta legge *anticorruzione*, ed il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, cosiddetto decreto *trasparenza*, hanno previsto a carico delle istituzioni scolastiche precisi adempimenti, alcuni dei quali già in scadenza il 31.01.2014. In che misura ed in che maniera le istituzioni scolastiche siano tenute ad adempire a tali prescrizioni normative ad oggi non è possibile sapere, data l'assenza, da parte del MIUR e del Dipartimento della Funzione Pubblica, di circolari esplicative sull'applicabilità delle suddette normative alle istituzioni scolastiche. Proveremo a fare una disamina operativa di tale quadro normativo, che allo stato presenta però ancora luci ed ombre di fronte alle quali, *extrema ratio*, ogni Dirigente scolastico dovrà decidere in un senso o nell'altro.

L'obiettivo del presente contributo è quello di dare indicazioni operative il più possibile aderenti al quadro normativo vigente, circolari applicative incluse, in modo da definire con carattere di verosimiglianza e coerenza giuridica gli ambiti di applicabilità di tali cogenti disposizioni legislative al contesto specifico delle istituzioni scolastiche. Senza carattere di esaustività, ma con rigore analitico e documentale.

Publicazione sul sito web istituzionale e successiva comunicazione all'AVCP dei bandi di gara e contratti stipulati dall'1.12.2012. Scadenza 31.01.2014.

Anche le istituzioni scolastiche, entro il 31 gennaio 2014 (termine inizialmente previsto per il 15 giugno 2013), sono tenute ad assolvere agli adempimenti di cui all'art.1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n.190, la cosiddetta legge *anticorruzione*, entrata in vigore il 28.11.2012. Ciò per espressa previsione normativa di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 e *s.m.i.*, che qualifica come amministrazioni pubbliche *"tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. Decreto Legislativo 30*

marzo 2001 n.165 aggiornato alla Legge 6 novembre 2012, n. 190".

Il principio a monte di tale adempimento è incardinato nel comma 15 dell'art.1 della medesima legge anticorruzione nella parte in cui, qualificando la trasparenza dell'attività amministrativa quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione, vengono codificati precisi adempimenti di pubblicazione, sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nonché nel successivo comma 16, lett.b), dove viene statuito che tali livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili di cui al suddetto comma 15 vengono assicurati in riferimento a determinati procedimenti, tra cui quelli afferenti *"la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163"*.

L'art.1, comma 32, della cosiddetta legge anticorruzione non fa altro che riprendere tali adempimenti sostanziandoli dal punto di vista contenutistico ed operativo, prevedendo che: *"con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale*

standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

Alla luce di tale previsione normativa, l'AVCP (l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) ha emanato la Nota esplicativa n.26 del 22 maggio 2013, alla quale sono seguiti ben due comunicati del Presidente, uno in pari data e l'altro del 13 giugno 2013. Dal combinato disposto di tali disposizioni normative e circolari applicative si evincono i seguenti obblighi a carico delle istituzioni scolastiche.

I ADEMPIMENTI: PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE *'amministrazione trasparente'* DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEI BANDI DI GARA E CONTRATTI STIPULATI A DECORRERE DALL'1.12.2012.

Il primo adempimento a carico delle istituzioni scolastiche consiste nel pubblicare, entro il 31 gennaio 2014, relativamente all'anno precedente, sul proprio sito web istituzionale, per intenderci quello con dominio gov.it (quante scuole ne sono ad oggi in possesso?), nella sezione *amministrazione trasparente*, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto - che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici - tutti

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte (1)	Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Aggiudicatario	Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (2)
Importo delle somme liquidate (3)	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA

(1) Per "Elenco degli operatori invitati a presentare offerta" si intende l'elenco degli operatori che hanno presentato offerta (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata).

(2) Per "Data di ultimazione lavori, servizi, forniture" deve intendersi la data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata in virtù di successivi atti contrattuali.

(3) Per "Importo delle somme liquidate", considerata la finalità della legge, deve intendersi l'importo complessivo delle somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in anno fino alla conclusione dell'appalto.

Le procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati pubblicati a partire dall'1.12.2012 ovvero le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell'offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data. La compilazione della tabella può essere anche soltanto parziale, ossia non contenere tutte le ulteriori informazioni di cui sopra.

Nel caso in cui la stazione appaltante/istituzione scolastica, per una data annualità, non abbia alcun contratto da pubblicare ai sensi della normativa vigente, dovrà in ogni caso pubblicare all'indirizzo trasmesso all'Autorità un tracciato XML

vuoto, rispondente alle specifiche tecniche di cui all'allegato tecnico al Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013. Nel caso di gara andata deserta, devono comunque essere indicate le sezioni "Elenco dei soggetti che hanno presentato offerta" ed "Aggiudicatario", lasciandole vuote. Nel caso di gara senza esito a seguito di offerte non congrue, dovrà essere compilata la sola sezione "Elenco dei soggetti" che hanno presentato offerta ed indicata comunque la sezione "Aggiudicatario", lasciandola vuota.

La pubblicazione on-line sui siti web istituzionali delle stazioni appaltanti/istituzioni scolastiche deve avvenire tramite la pubblicazione di un file statico nel formato aperto XML su protocollo *http*, secondo

licenza che consenta almeno di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici in esso contenuto. Il file da pubblicare dovrà essere in formato standard XML 1.0 encoding UTF-8. Per ogni tracciato XML, è fornito il relativo XSD di convalida a cui far riferimento. I file che non rispettano, in tutto o in parte, le suddette caratteristiche XSD non verranno trattati. L'obbligo di pubblicazione verrà considerato non assolto ove i file trattati non dovessero rispettare, in tutto o in parte, le caratteristiche XSD fornite dall'AVCP. La licenza d'uso applicata ai file pubblicati sui propri siti istituzionali non potrà in nessun caso prevedere limitazioni rispetto alla possibilità di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. L'applicazione di licenze d'uso eventualmente più restrittive s'intenderà in ogni caso superata dalle finalità della norma. Per pedissequae specifiche tecniche si rimanda ad apposita nota esplicativa dell'AVCP del maggio 2013-versione 1.0- reperibile sul sito www.avcp.it.

II ADEMPIMENTO: COMUNICAZIONE ALL'AVCP, TRAMITE PEC, DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA E CONTRATTI

Il secondo adempimento a carico delle istituzioni scolastiche consiste nel trasmettere all'AVCP, sempre entro il 31 gennaio 2014, le informazioni di cui sopra. Tale comunicazione s'intenderà assolta esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposito MODULO messo a disposizione nella sezione <Servizi ad accesso libero - Modulistica> del portale istituzionale dell'Autorità www.avcp.it, nel rispetto delle istruzioni riportate nel modulo medesimo. Saranno accettati esclusivamente i moduli provenienti da un indirizzo di PEC della stazione appaltante e indirizzati all'indirizzo PEC dedicato comunicazioni@pec.avcp.it. Ogni stazione appaltante/istituzione scolastica è tenuta all'invio di un'unica comunicazione, riferita al proprio codice fiscale, e deve garantire la disponibilità nel tempo della

URL riportata nel modello di comunicazione di avvenuto adempimento dei dati pubblicati. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione possono essere gestite con successive trasmissioni, utilizzando lo stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l'ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l'Autorità eseguirà le verifiche di competenza.

Nell'espletamento di tale secondo adempimento, va fatta una distinzione per i contratti sotto o sopra la soglia di 40.000,00 euro. Per i contratti di importo superiore a 40.000,00 euro, l'obbligo di trasmissione viene assolto con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici. Così come per gli appalti in ambito regionale (in sede di prima applicazione). Per i contratti di importo inferiore a 40.000,00, per l'anno 2013, in fase di prima applicazione, l'obbligo di trasmissione viene assolto mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG.

Resta, invece, impregiudicato l'obbligo, per tutte le istituzioni scolastiche, a prescindere dall'importo della gara o del contratto, di pubblicare sui siti web istituzionali, secondo la struttura definita dall'Autorità e condivisa dalla CIVIT di cui in premessa, le informazioni i cui bandi (sia quelli sotto soglia, che sopra soglia) siano stati pubblicati a partire dall'1.12.2012, ovvero le cui lettere d'invito e/o richieste di presentazione delle offerte (nel caso di procedure senza previa pubblicazione del bando) siano comunque successive a tale data.

CONTROLLI AUTOMATIZZATI DA PARTE DELL'AVCP E DELLA CORTE DEI CONTI

Tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l'AVCP eseguirà da un minimo di due a un massimo di cinque tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi URL comunicati. I tentativi saranno eseguiti nell'arco delle 24 ore, a distanza non inferiore a 72 ore l'uno dall'altro. L'indisponibilità della risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà

equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012. Analogamente si procederà per il mancato rispetto di qualsiasi adempimento previsto dalla normativa citata in premessa.

SANZIONI

Relativamente al regime sanzionatorio, l'art.1, comma 32, della legge anticorruzione rimanda alle sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (il cosiddetto codice dei contratti), il quale prevede che *"con provvedimento dell'AVCP, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri"*.

Astrattamente sarebbe applicabile anche la sanzione prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 (cosiddetto decreto trasparenza) e, specificamente, quella dell'art. 46, nella parte in cui prevede che *"l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile"*.

Poiché l'AVCP eserciterà la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di cui sopra secondo modalità informatiche completamente automatizzate, è consigliabile che le istituzioni scolastiche si do-

tino per tempo di un software (molti ce ne sono già in commercio) in grado di gestire le predette operazioni, magari anche in automatico, importando per esempio i dati richiesti tramite CIG, e rielaborando i medesimi ai fini della comunicazione all'AVCP. Inoltre, è opportuno che integri tale software con applicativi capaci di gestire anche gli adempimenti inerenti alla gestione dei siti istituzionali con dominio gov.it e contestuale aggiornamento dell'albo on-line, come obbligatoriamente previsto dall'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69 e successivo DPCM del 26 aprile 2011. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2010, termine poi prorogato al 1° gennaio 2011 dall'art.2, c.5, del D.L.30.12.2009, n. 194, convertito nella Legge 25/2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati. Di conseguenza, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno più valore di pubblicità legale, con tutti gli effetti caducativi della validità degli atti, nullità ed annullabilità, che ne conseguono.

Si segnala che sono disponibili degli applicativi MIPA gratuiti (<Albo on-line> e <Amministrazione Trasparente>), forniti dal Governo per il tramite della Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana e scaricabili direttamente dal sito www.gazzettaamministrativa.it: <Amministrazione Trasparente> è il servizio che permette a tutti gli Enti di adempiere agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 14.03.2013, n.33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 05.04.2013; <Albo Pretorio On Line> è il servizio che permette agli Enti di adempiere agli obblighi previsti dall'art.32 della Legge 18 giugno 2009, n.69. Per comunicare l'adesione basta compilare il documento 'Modulo di Autorizzazione Servizi Trasparenza', scaricabile dal sito www.gazzettaamministrativa.it. Il documento va firmato poi dal responsabile del servizio dell'Ente richiedente.

Predisposizione del P.T.P.C (piano triennale di prevenzione della corruzione) e del P.T.T.I. (programma triennale per la trasparenza e l'integrità). Scadenza 31.01.2014

La domanda è d'obbligo! Devono le istituzioni scolastiche predisporre, adottare e comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica il P.T.P.C. ed il P.T.T.I.? Devono conseguentemente nominare un responsabile dell'anticorruzione ed un responsabile per la trasparenza? Le due questioni sono organicamente legate. Vediamo perché.

I commi 5, 7 e 8 dell'art.1 della legge anticorruzione forniscono la cornice normativa di riferimento per gli adempimenti di cui in premessa. Si cita testualmente: "COMMA 5. *Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; b)omissis.....;* COMMA 7. *A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;* COMMA 8. *L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.omissis..... La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale".*

Non appaiono di scarso rilievo alcuni passaggi ivi citati nella parte in cui si fa specifico riferimento: a) a Pubbliche

Amministrazioni *centrali*; b) a dirigenti amministrativi di ruolo *di prima fascia* in servizio, tra i quali individuare il responsabile della prevenzione della corruzione; c) ad un regime sanzionatorio che riconduce ad elementi di valutazione della *responsabilità dirigenziale*.

In merito al primo aspetto, quello di cui al punto a), è di lapalissiana evidenza che le istituzioni scolastiche non sono Amministrazioni centrali, queste ultime disciplinate dagli articoli dal 14 al 17 del D.Lgs. 165/2001. Non lo sono, tant'è che il legislatore, inopinatamente per alcuni, opportunamente per altri, ha codificato in un apposito articolo, l'art. 25 del medesimo decreto, la figura precipua del dirigente delle istituzioni scolastiche, riconoscendo *ex-lege* alle stesse istituzioni scolastiche una specificità, vera o presunta che sia, che altre Amministrazioni dello Stato non hanno. Specificità avvalorata dal fatto che le stesse, stante la normativa vigente, continuano a ricoprire una doppia veste di organi dell'amministrazione dell'istruzione da un lato, e nel contempo di amministrazioni dotate di personalità giuridica e, in quanto tali, funzionalmente autonome nei rapporti con i terzi. Veda si a tal riguardo l'art.1 del D.P.R. 275/97, il cosiddetto regolamento dell'autonomia. Quanto al secondo aspetto, quello di cui al punto b), è notorio che, proprio a causa della suddetta specificità, i Dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli dirigenziali di II fascia all'interno dell'area quinta della dirigenza pubblica ai quali, stante la previsione normativa di cui sopra, non si potrebbe demandare nessun compito di responsabile anticorruzione, a meno che non si voglia interpretare la locuzione 'di norma' in maniera estensiva al punto di consentire, come paventato nella Circolare n.1 del 25 gennaio 2013-D.F.P., "*l'individuazione di motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative*". Soluzioni gestionali differenziate che cozzano con l'assenza, nelle istituzioni scolastiche, di altre figure dirigenziali o, come testualmente citato nella

suddetta circolare, di *“un dirigente appartenente al ruolo, che sia titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello”*.

Infine, consideriamo il terzo aspetto, quello di cui al punto c), che inevitabilmente riconduce ad una sovrapposizione di ruoli e di funzioni in capo al Dirigente scolastico il quale, alla luce del quadro normativo vigente, dovrebbe essere al tempo stesso controllore e controllato. In pratica, da un lato, in qualità di responsabile anticorruzione, dovrebbe farsi garante dell'osservanza delle norme poste a presidio degli atti potenzialmente corruttivi (gestione delle risorse finanziarie, gestione degli acquisti, nomina di supplenti, pubblicazione di bandi di gara, etc.), dall'altro, controllare *in primis* se stesso, oltre che il personale alle sue dipendenze. Pena precise responsabilità dirigenziali e disciplinari, pur essendo lui stesso titolare dell'azione disciplinare. Insomma un datore di lavoro abilitato e titolato a controllare se stesso!

La questione, posta nei termini di cui sopra, in quanto comporta evidenti aspetti di inapplicabilità della norma, è stata posta in *illo tempore* al MIUR che, a sua volta, l'ha girata al Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, il quale ad oggi non ha fornito alcuna risposta. Dal punto di vista dell'interpretazione strettamente ermeneutica della norma, resta da stabilire se alle istituzioni scolastiche siano applicabili tutti i commi dell'articolo 1 della legge anticorruzione, e specificamente quelli dall'1 al 57, o solo i commi dal 15 al 33. Solo in quest'ultimo caso il problema sarebbe risolto a monte. Sono proprio i commi dall'1 al 14, infatti, quelli che contengono le cogenti ed indifferenziate prescrizioni normative inerenti alla predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e, conseguentemente, la nomina dei relativi responsabili. Non mancano

in tal senso, purtroppo, antinomie nel corpo stesso della norma. Infatti, mentre l'art. 34, nella parte in cui recita che *“le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.”*, sembra escludere l'applicabilità di tutte le altre norme alle istituzioni scolastiche (ergo anche i commi da 1 a 14), art.57, nella parte in cui recita che *“le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”*, sembra ricomprenderle!

Anche su questo né il MIUR, né il Dipartimento della funzione Pubblica hanno sciolto ad oggi le riserve.

Il MIUR, in ottemperanza a quanto statuito dall'art.1, comma 14, della legge anticorruzione, predisponendo la recentissima relazione di dicembre 2013 sull'attività svolta dal responsabile della prevenzione della corruzione, ai paragrafi 1.4 e 2.9, pur riconoscendo le difficoltà applicative della citata normativa, non va oltre la comunicazione di aver *“formalizzato con un'espressa richiesta di parere del Capo di Gabinetto al Dipartimento per la funzione pubblica il problema dell'applicabilità alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla L. 190/2012”*. Riconoscendo sia ragioni di natura strettamente giuridico-interpretativa che difficoltà operative di non facile soluzione. L'unica indicazione che pare emergere dalla suddetta relazione è quella che, sempre a detta del MIUR, *“appare, in ogni caso, difficile ipotizzare che ogni scuola si doti di un proprio piano di prevenzione della corruzione, non essendo, come evidenziato, possibile individuare a livello di singola istituzione scolastica la figura competente e responsabile della predisposizione dello stesso e dei successivi adempimenti”*. Allo stato attuale sono in corso interlocuzioni tecniche MIUR - Dipartimento del-

la Funzione Pubblica per individuare le soluzioni più opportune affinché, anche nel settore scuola, siano poste in essere le misure atte ad assicurare un'efficace prevenzione della corruzione, secondo le prescrizioni di legge.

L'approvazione, lo scorso 11 settembre 2013, del PNA (piano nazionale anticorruzione) da parte della CIVIT (ora ANAC), atto prodromico per consentire alle Amministrazioni a livello decentrato di redigere i propri piani triennali per la prevenzione della corruzione, non ha fugato i dubbi interpretativi e le difficoltà applicative della L. 190/2012. Viene confermato che sono destinatarie del PNA tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Ivi comprese, dunque, pare di capire, anche le istituzioni scolastiche. Nel contempo si fa esplicito riferimento all'applicabilità della norma anche agli Enti locali, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, della carriera diplomatica e prefettizia, nonché ai professori e ricercatori universitari. Nulla si dice sulla scuola!

Alla luce delle su esposte considerazioni, non appare priva di fondamento la posizione giuridica di chi, stante le antinomie presenti nella normativa vigente, ritiene ad oggi inapplicabili alle istituzioni scolastiche le disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 dell'art.1 della Legge 190/2012, nella parte in cui prevedono l'obbligo di predisporre il P.T.P.C (piano triennale di prevenzione della corruzione) e contestuale nomina del responsabile anticorruzione. Tale posizione ha un inevitabile effetto di trascinamento anche sugli obblighi posti dalla normativa di cui al D.Lgs.33/2013 in merito alla predisposizione del P.T.T.I. (programma triennale per la trasparenza e l'integrità) e contestuale nomina del responsabile per la trasparenza. Ciò alla luce di quanto previsto sia dall'art.10, comma 2, del suddetto decreto nella parte in cui prevede che *"le misure del Programma triennale per la trasparenza*

sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione", sia dall'art. 43, comma 1, dove viene esplicitamente previsto che *"all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*.

GLOSSARIO

A.N.C.I. Associazione Nazionale Comuni Italiani
 A.V.C.P. Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
 C.I.V.I.T. Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
 C.U.G. Comitato Unico di Garanzia
 D.F.P. Dipartimento della Funzione Pubblica
 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 O.I.V. Organismi Indipendenti di Valutazione della performance
 P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione
 P.P. Piano della Performance
 P.T.F. Piano Triennale di Formazione
 P.T.P.C. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
 P.T.T.I. Programma Triennale di Trasparenza e Integrità